

Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1

L'Associazione Società Nazionale Alpaca e Lama, in breve denominata S.N.A.E.L., con sede in Malcesine (VR) - Via Navene Vecchia 79, è regolata dal presente Statuto.

LO STILE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'Associazione S.N.A.E.L., nasce dalla necessità di dare voce e forza a tutti coloro che vogliono impegnarsi nella crescita del movimento alpaca e lama in Italia.

I soci fondatori credono in un'Associazione viva e democratica e ribadiscono con forza la propria posizione di Gentiluomini/Gentildonne, definendo con chiarezza l'insieme dei valori in cui si riconoscono e che condividono.

Uno degli strumenti fondamentali nell'ambito di tale processo di divulgazione e chiarimento dei principi associativi è il «*Codice Etico*» a cui è dedicato un paragrafo dello Statuto.

Art. 3

L'Associazione S.N.A.E.L. non ha scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici staccati. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta il marchio identificativo S.N.A.E.L.

Art. 4

Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la specie Vicugna Pacos (comunemente chiamato Alpaca), nelle sue due varianti di razza Huacaya e Suri, e la specie Lama Glama per potenziarne la selezione e l'allevamento.

Per valorizzarne e potenziarne l'utilizzazione vengono individuati i seguenti punti di interesse:

- a) Allevamento
- b) Fibra
- c) Pet Therapy
- d) Show e fiere
- e) Trekking
- f) Compagnia
- g) Recupero territorio

Art. 5

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

- a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento della due specie ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

- b) Si propone di associarsi all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati. Può altresì associarsi ad ogni altro Ente nazionale, estero o internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli della S.N.A.E.L. o ad essi conferenti, dei quali osserverà le norme e le direttive purché non in contrasto con le norme, le direttive ed i regolamenti A.I.A., risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno delegati;
- c) Organizza manifestazioni ed eventi, direttamente o in collaborazione con l'A.I.A., con le Società da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati, a tali iniziative;
- d) Svolge attività di ricerca e di verifica volti al miglioramento genetico, allo studio, all'incremento ed all'utilizzo della specie Vicugna Pacos e della specie Lama Glama;
- e) Cura la tenuta dei Registri Anagrafici sulla base di disciplinari approvati dal Consiglio Direttivo e dai Comitati Tecnici;
- f) Provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e di vello, di soggetti appartenenti alle due specie;
- g) Potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale.

SOCI

Art. 6

Possono essere soci della S.N.A.E.L. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse per il miglioramento ed il benessere della specie Vicugna Pacos e Lama Glama la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 7

I Soci della S.N.A.E.L. si distinguono in:

- a) *Allevatori*, intesi come persone o rappresentanti legali di Società di Allevatori che detengono alpaca o lama;
- b) *Sostenitori*, intesi come persone appassionate del mondo alpaca e lama;

Art. 8

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non sarà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci Allevatori e Sostenitori.

Art. 9

Per essere associato alla S.N.A.E.L., occorre presentare domanda scritta e firmata, corredata di fotocopia documento di identità in corso di validità indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, determinata nel suo importo dall'Assemblea. L'anno associativo viene stabilito dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo all'associazione. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta dell'associazione vale per l'anno in corso.

L'iscrizione all'associazione come Socio se richiesta dopo il 30 giugno, richiede il pagamento della prima quota sociale pari alla meta' della quota determinata dall'Assemblea. Il rinnovo, invece, richiede il pagamento della quota sociale per intero.

Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni alla S.N.A.E.L. a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare presso l'indirizzo della sede sociale.

Art. 11

La qualità di Socio è intrasmissibile e si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 10;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo ;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 24. Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo.

Art. 12

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Allevatori regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. I Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti dei Soci Allevatori con esclusione del diritto di voto.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 13

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) i Comitati Tecnici
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio Sindacale
- g) il Tesoriere

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea Generale è composta dai Soci Allevatori e Sostenitori in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio Allevatore ha diritto ad un voto. Il socio Allevatore può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio Allevatore può essere portatore di non più di una delega. Il giorno dell'Assemblea ciascun Socio Allevatore

potrà esercitare il diritto di voto, per sé e per altri, eventuali deleganti, dopo essere stato identificato da parte della “segreteria”.

Art. 15

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente oppure, qualora il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci Allevatori ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci Allevatori si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

A scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (vedi **Art. 18**), l'Assemblea Generale dei Soci è chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo secondo le modalità di votazione di seguito riportate: ogni Socio Allevatore potrà apporre sulla scheda elettorale un massimo di cinque (5) preferenze, scelte nella lista dei candidati precedentemente definita.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente. In via straordinaria può essere convocata, allorché lo ritenga necessario il Presidente oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso la convocazione dell'Assemblea deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 20 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 17

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Società
- b) sulla elezione delle cariche sociali
- c) sui rendiconti finanziari
- d) sulle modifiche dello Statuto
- e) sulla misura della quota associativa
- f) sui disciplinari dei Registri Anagrafici proposte dal consiglio direttivo

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 Consiglieri. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero

rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 19

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio i Soci Allevatori con parentela fino al terzo grado, marito e moglie, conviventi e Soci che siano fra loro legati da forme societarie. I Soci Sostenitori non possono essere eletti in Consiglio, ma possono, su richiesta degli stessi, parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Delibera, altresì, i regolamenti interni dell'Associazione, ivi compresi quelli previsti all'art. 28 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Società, di un Segretario e di un Tesoriere.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando venga fatta richiesta scritta di convocazione al Presidente dalla maggioranza dei Consiglieri; in tal caso la convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione .

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Il Presidente può essere sfiduciato dalla maggioranza del Consiglio ma decade definitivamente solo con il voto di ratifica dell'Assemblea la quale deve essere convocata entro trenta giorni dalla sfiducia al Presidente

I COMITATI TECNICI

Art. 23

I Comitati Tecnici sono composti da tre a cinque membri dei quali uno votato dal Consiglio, devono eleggere al proprio interno un presidente che relazionerà al Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri dei Comitati Tecnici, spetta al Presidente della Società richiederne la sostituzione.

I Comitati Tecnici hanno il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della Società. Essi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo possono avvalersi della consulenza di membri esterni. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della specie in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, al miglioramento e valorizzazione della lana ecc. rientrano nella competenza dei Comitati Tecnici i quali, sottoporranno al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dai Comitati Tecnici.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra gli associati e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, di cui uno designato dal Consiglio e gli altri due eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

La revisione dei conti dell'Associazione è curata da un Collegio sindacale, composto da tre membri tutti nominati dall'Assemblea generale.

I componenti del collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il collegio sindacale provvede, nella prima seduta, all'elezione del presidente. Almeno 1 (uno) dei componenti deve aver maturato un'esperienza tangibile nel settore di amministrazione, finanza e controllo.

Il Collegio Sindacale opera in conformità alle norme del Codice civile. I suoi componenti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono partecipare alle discussioni di carattere finanziario-amministrativo.

È convocato dal Presidente. Presenta relazioni scritte sui consuntivi e sui preventivi annuali.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dai Soci;
- b) dalle attività di gestione;
- c) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 27

Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli associati.

Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili. Eventuale eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre ogni anno alla formulazione del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea generale degli associati insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 28

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, che, salvo forza maggiore, dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 29

Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici allorché ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti.

VARIE

Art. 30

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 31

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

NORMA TRANSITORIA

All'atto della fondazione della S.N.A.E.L., in via transitoria, i soci fondatori diventano il Consiglio Direttivo della Società al massimo per anni 1.5 (18 mesi), con i poteri del Consiglio previsti all'art 18, entro tale mandato dovranno convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo definitivo.

CODICE ETICO

a) L'Etica

L'etica esprime l'insieme dei valori da cui scaturiscono norme di condotta – sia pubblica sia privata – seguite da una persona o da un gruppo di persone. È una parola usata in moltissimi contesti e indica una riflessione su regole e principi da seguire nella vita pratica. Il raggio d'azione dell'etica, quindi, pur rinviando ad un universo fatto di principi e valori, è tutt'altro che astratto: riguarda il quotidiano e si traduce in concrete norme di comportamento.

b) L'Etica associativa

Per l'Associazione S.N.A.E.L., la Responsabilità Zootechnica e sociale si configura come la capacità di integrare tutte le proprie attività sempre nel rispetto del benessere animale e a tutela degli interessi di tutti i soci e di tutte le realtà con cui si relaziona.

L'attenzione dell'Associazione quindi mira a fornire servizi di qualità nel rispetto delle esigenze dei soci ma anche a porsi come soggetto attivo e critico nei confronti degli allevatori per individuare nuovi bisogni e adeguare i propri servizi alle esigenze che emergono nel tempo.

L'Associazione si è impegnata ad attivare strumenti finalizzati a:

- instaurare un rapporto con i soci e gli allevatori, basato sulla fiducia, la correttezza e la trasparenza;
- partecipare alle iniziative e attività di cultura zootechnica, e di ricerca scientifica.
- partecipare alle iniziative e attività di solidarietà proposte da enti e associazioni locali finalizzate a contribuire al miglioramento della società, alla tutela dell'ambiente valorizzando al contempo le peculiarità degli animali che tutela (alpaca e lama).

c) Il Codice Etico

Obiettivo primario del Codice Etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui l'Associazione si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione dell'Associazione, ogniqualvolta sia chiamato a prendere una decisione, si ricordi con chiarezza che a essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli degli altri. In altre parole si deve essere consapevoli che il benessere e il rispetto di tutti devono essere sempre ed esplicitamente presi in considerazione in ogni fase dell'agire quotidiano.

Il valore di un Codice Etico consiste perciò nel fatto che esso è volto a ribadire che in nessun modo

la convinzione di agire a vantaggio dell'Associazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con principi e valori condivisi.

Esso, inoltre, è un documento in continuo divenire e tutti i soggetti destinatari possono contribuire alla sua evoluzione o al suo miglioramento.

d) Condivisione del Codice Etico

Si tratta di un «contratto morale» sottoscritto da tutti coloro che a vario titolo svolgono attività all'interno dell'Associazione. Costituisce un vincolo morale personale che permetterà a tutti di adottare una visione etica e una cultura condivisa e che tutela in primo luogo le persone che utilizzano i servizi all'Associazione.

Il Codice etico, approvato dall'Assemblea dei soci, determina i valori fondamentali della comunità associativa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Associazione, . Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi.

e) Impegni dei soci

I soci costituiscono l'assemblea dell'Associazione.

Ogni socio si impegna a:

- rispettare le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia politica o censo, senza imporre i propri valori morali
- partecipare al meglio alla vita dell'Associazione, prendendo parte alle riunioni e alla formazione per verificare le motivazioni del proprio agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo

f) Rapporti con gli stakeholder

L'Associazione ritiene la collettività suo principale interlocutore che ne motiva l'esistenza: solo l'utilità prodotta verso la collettività legittima l'esistenza di una organizzazione no profit. Ai suoi interlocutori l'Associazione fornisce le linee guida per valutare i risultati ottenuti per la verifica della coerenza e della qualità del lavoro svolto. Ad ognuno degli interlocutori l'Associazione distribuisce i dati annuali affinché tutti siano in grado di formarsi un giudizio complessivo sulla efficacia ed efficienza della gestione delle iniziative e delle azioni intraprese. L'Associazione considera questo coinvolgimento un requisito fondamentale di trasparenza e di condivisione della responsabilità sociale.